



COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 03.09.2018	OGGETTO: ART. 194 COMMA 1 LETT. A) E LETT. E) DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE SENTENZE TRIBUTARIE.
-----------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** addì **tre** del mese di **settembre** alle ore **19,40** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **28/08/2018** prot. **11372**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta Pasquale Pedditzi nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

		P	A
1	Fadda Mario	X	
2	Contini Gregorio	X	
3	Corona Francesca	X	
4	Farci Basilio	X	
5	Fogli Ennio		X
6	Ghironi Sebastiano	X	
7	Melis Antonio	X	
8	Melis Elisabetta		X
9	Moderana Debora	X	

		P	A
10	Mudu Gianluca	X	
11	Pedditzi Pasquale	X	
12	Perra Mariangela	X	
13	Pinna Saverio	X	
14	Serra Francesco		X
15	Serra Giovanna Maria	X	
16	Uccheddu Maria Rita	X	
17	Usala Antonina	X	
	Totali:	14	3

Partecipa il Vicesegretario Comunale **Enrico Ollosu**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

Alle ore 21:41 rientrano i Consiglieri Moderana Debora e Pinna Saverio;
Consiglieri presenti in sala n. 14, assenti n. 3 (Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Serra Francesco).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all.A), redatta in conformità a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'Interno F.L. n.28/97 del 14.11.1997, riguardante nello specifico il seguente debito:

- il debito qui di interesse attiene al rimborso della maggiore TIA versata per l'anno 2012, rifusione spese di giudizio, nei confronti della Bluserena spa a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 669-5-16 depositata in data 08-02-2018 che ha così statuito *“in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato limitatamente al maggior importo quantificato in relazione alla duplicazione della tariffa, pari ad euro 15.776,99. Condanna il Comune di Maracalagonis al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 oltre agli accessori di legge”* (all. B);

dalle quali si evince che detto debito è riconducibile, all'ipotesi dell'art. 194, comma 1, lett a) del D. Lgs. 267/2000;

VERIFICATO CHE:

- in considerazione della tassatività dell'elencazione disposta dall'articolo 194 del TUEL, il debito di cui sopra rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento;
- il debito concretizza i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, in quanto ne viene determinato l'esatto ammontare.

DATO ATTO che per le “*sentenze esecutive*” (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti si è più volte espressa in merito alla configurazione giuridica dell'istituto contabile del debito fuori bilancio disciplinato dall'articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 statuendo che:

“il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito”.. “per i debiti derivanti da sentenza esecutive il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione cognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento” (Corte dei Conti SS.RR. Regione Sicilia Deliberazione n. 2/2005. In senso conforme anche Corte dei Conti, sezione Controllo per la Regione Sardegna, parere n. 6/2005, deliberazione n. 17/2005)”.

QUANTIFICATO in €. € 16.776,99 (€ 15.776,99 maggiore TIA 2012 + 1.000,00 spese di giudizio come da dispositivo della sentenza) il debito complessivamente gravante in capo all'Ente per effetto del

riconoscimento ai sensi delle lettera a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO CHE, la somma del debito fuori bilancio per cui occorre reperire le risorse necessarie a dare copertura finanziaria è pari a €. 16.776,99;

RITENUTO di poter procedere in virtù di quanto riportato nella predetta relazione, al riconoscimento della legittimità del predetto debito;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

PRECISATO che:

- ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante i debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs. verrà acquisito il parere dei revisori dei conti sulla presente proposta, che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 1-bis del precitato articolo deve contenere *"un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione"*.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente deliberazione;

ACQUISITO, il parere favorevole del Revisore Unico (Verbale n. 27/2018 prot. n. 11323 del 27.08.2018), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

- l'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

UDITO:

- l'illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
- la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
- il Presidente del Consiglio, il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 (Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Serra Francesco). , astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Contini Gregorio – Corona Francesca).

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI RICONOSCERE, per le ragioni indicate nella parte motiva, la legittimità del debito fuori bilancio sotto riportato, rientrante nella fattispecie di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, per farne

parte integrante e sostanziale:

CREDITORI	IMPORTO	ALLEGATI
Bluserena spa	16.776,99	A

DI DARE ATTO che le somme di cui sopra verranno impegnate in favore dei creditori, con apposita determinazione del Responsabile del servizio con imputazione della stessa sul competente capitolo di bilancio;

DI DARE DIRETTIVA al Servizio Amministrativo Contabile di adottare i successivi atti d'impegno e liquidazione delle somme dovute;

DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile del Servizio Giuridico, avrà cura di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) alla Sezione Controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti della Regione Sardegna, nonché al Revisore Contabile dell'Ente.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 (Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Serra Francesco). , astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Contini Gregorio – Corona Francesca).

DELIBERA

di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente esegibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Allegati:

- Relazione del Responsabile del Servizio (all. A)
- sentenza n. 669-5-16 (all. B)
- parere revisore

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Pasquale Pedditzi

Il Vicesegretario Comunale

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
	Maracalagonis, li 27/08/2018 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to Enrico Ollosu
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
	Maracalagonis, li 27/08/2018 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 27/08/2018

Il Segretario Comunale

Enrico Ollosu

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10/09/2018 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.221 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 12091 del 10/09/2018);

Maracalagonis, li 10/09/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Enrico Ollosu

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da **03/09/2018**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, li 10/09/2018

Il Vicesegretario Comunale

F.to Enrico Ollosu

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Maracalagonis, li 10/09/2018

COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Sentenza CTP n. 669-5-16 - Relazione.

RELAZIONE

PREMESSO CHE:

- Al fine della riscossione della Tariffa dei Rifiuti Urbani per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il Comune di Maracalagonis ha provveduto a trasmettere alla Bluserena spa, quale conduttore di un villaggio turistico l’avviso di pagamento N. 4136 del 03-12-2013 per l’annualità 2012 per la struttura alberghiera sita loc. Geremeas determinata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e del regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 13-06-2012.
- Sono state applicate, due distinte tariffe ovvero la tariffa relativa all’attività “*Ristoranti, trattorie pizzerie.....*” per mq. 1.002 e la tariffa relativa all’attività “*Alberghi con ristorante*” per mq. 5.964 in quanto trattasi di distinte attività, svolte sì negli stessi locali, ma per le quali è possibile distinguere quale parte è occupata da un’attività e quale dall’altra. L’art. 9 del sopracitato regolamento, richiamato dal ricorrente, infatti recita “*nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente .. .*”
- la classificazione delle attività è operata direttamente dal DPR 158/1999, il quale stabilisce dei coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie di attività, i quali sono espressi come produzione media a metro quadro di superficie in base all’attività effettivamente svolta. Risulta, comunque applicabile la riduzione del 30% della tariffa nella parte variabile per aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani come previsto dall’art. 17 del sopra citato regolamento per l’applicazione della Tariffa d’Igiene Ambientale.
- Contro l’avviso di pagamento della TIA per l’anno 2012 la Bluserena spa ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deducendo l’illegittimità dell’applicazione di una duplice tariffa.
- Con la sentenza n. 669-5-16, constatando la duplicazione della tariffa e precisando che il comune avrebbe dovuto applicare una tariffa per alberghi con ristorante alla intera superficie, la CTP ha formulato il seguente dispositivo
 - “*in accoglimento del ricorso annulla l’atto impugnato limitatamente al maggior importo quantificato in relazione alla duplicazione della tariffa, pari ad euro 15.776,99. Condanna il Comune di Maracalagonis al rimborso delle spese del*


giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 oltre agli accessori di legge”;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- la predisposizione, da parte del comune, dell'appello, avverso la sentenza di cui sopra sfavorevole dei giudici di merito, in caso di soccombenza potrebbe comportare la condanna al pagamento di ulteriori spese di giudizio stante l'incertezza sull'esito del giudizio causa la giurisprudenza non uniforme sul tema;
- è opportuno per ovvia economia di spesa, non promuovere alcuna ulteriore azione giudiziaria in merito in quanto in caso di soccombenza potrebbe comportare la condanna al pagamento di ulteriori spese di giudizio stante l'incertezza sull'esito del giudizio causa la giurisprudenza non uniforme sul tema;
- la sentenza di cui sopra è passata in giudicato per mancata impugnazione;
- in data 02-03-2018 il dott. Enzo Diamantini che rappresenta e difende la ricorrente Bluserena spa notificava la sentenza in oggetto intimando di ottemperare a quanto prescritto dalla stessa sentenza;
- il debito risulta così determinato:
 - € 15.776,99 tassa rifiuti;
 - € 1.000,00 spese di giudizio;
- l'entità del debito, in esecuzione delle sentenze citate, che ammonta complessivamente a € 16.776,99 rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Si propone al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, a favore del ricorrente Bluserena spa.

L'Istrutt. Amm. Contabile
Rag. Maria Illuminata Corona



M.C.

\SERVER-DATI\Servizio Tributi e Patrimonio\TRIBUTI\CONTENZIOSO\2018\relazione debiti fuori bilancio sentenze esecutive bluserena.doc



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CAGLIARI

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/> CORRADINI	GRAZIA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/> INCANI	MICHELE	Giudice
<input type="checkbox"/> LA ROCCA	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 647/2014
spedito il 22/05/2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4136 TARSU/TIA 2012
contro:
COMUNE DI MARACALAGONIS

proposto dal ricorrente:

BLUSERENA SPA
VIALE CARLO MARESCA 12 65015 MONTESILVANO PE

difeso da:

DIAMANTINI ENZO
VIA VESPUCCI 2 65100 PESCARA PE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 647/2014

UDIENZA DEL

18/02/2016 ore 09:00

N°

663/2016

PRONUNCIATA IL:

18/02/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20/06/2016

Il Segretario

D'Addio

All'udienza del 18.2.2016 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente:

Chiede la rideterminazione della tariffa con applicazione alla intera superficie della struttura dei parametri previsti per la categoria di attività "Alberghi con ristorante" con restituzione della maggiore imposta versata nella misura di euro 15.776.

Con vittoria di spese del giudizio che si quantificano nella misura di eur 1.000,00 o altra ritenuta equa da codesta Onorevole Commissione.

Nell'interesse del Comune di Maracalagonis:

respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande proposte da parte ricorrente e conseguentemente confermare l'atto impugnato;
condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bluserena S.p.a., quale conduttore di un villaggio turistico in agro di Maracalagonis, ha impugnato con atto notificato al comune di Maracalagonis in data 18.4.2014 l'avviso di pagamento per la tariffa rifiuti per l'anno 2012, pari ad euro 52.743,55, di cui euro 32.293,27 per imposta per alberghi con ristorante ed euro 20.450,28 per ristoranti, deducendo che la attività di ristorazione era pertinenziale e di supporto rispetto all'alloggio turistico per cui la tariffa doveva essere quella unica per gli alberghi con ristorante, deliberata dal consiglio comunale il 13.6.2012; se invece si fosse voluta dividere la attività in albergo e ristorante, anche la tariffa avrebbe dovuto essere divisa fra quella di alberghi senza ristorante e ristorante.

Ha quindi chiesto la determinazione della tariffa in 39.604,74 euro, ottenuta applicando la tariffa di albergo con ristorante alla intera superficie alberghiera, con la restituzione di euro 15.775,99.

Il Comune di Maracalagonis, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha opposto che aveva applicato l'art. 9 del regolamento comunale per cui, nel caso di attività diversamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali si applica la tariffa per la attività prevalente.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in data 3.2.2016.

Il ricorso, non avendo le parti chiesto la discussione in udienza pubblica, è stato trattato in camera di consiglio e quindi assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il Comune ha preso di applicare la tariffa prevista per alberghi con ristorante alla superficie alloggiativa e la tariffa ristoranti (superiore, ovviamente) alla parte occupata dal ristorante, ma così facendo ha duplicato ingiustificatamente la tariffa. Qualora non fosse stato possibile distinguere esattamente le due attività ed avesse voluto applicare perciò una tariffa unitaria ad entrambe le attività complementari, avrebbe invece dovuto applicare la tariffa per alberghi con ristorante alla intera superficie, così come richiesto dal ricorrente.

Z JK

Ciò si imponeva anche in relazione all'art. 9 comma 4 del regolamento che prevede che la tariffa applicata ad ogni attività economica è unica anche se le superfici presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

Si deve pertanto annullare parzialmente l'atto impugnato riducendo l'importo accertato di euro 15.776,99. Non si può disporre la restituzione della somma al ricorrente poiché non è stata rinvenuta in atti la prova del pagamento. Ovviamente il Comune provvederà alla restituzione qualora il pagamento sia stato eseguito.

Le spese seguono la soccombenza del Comune.

P.Q.M.
LA COMMISSIONE

In accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente al maggior importo quantificato in relazione alla duplicazione della tariffa, pari ad euro 15.776,99. Condanna il Comune di Maracalagonis al imborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in auro 1.000 oltre accessori di legge. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Commissione Tributaria Provinciale, il 18.2.2016.
Il presidente estensore

Nereo dein

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
CAGLIARI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMPOSTA DI N° tre FACCIADE
CAGLIARI, 28-12-2017

IL SEGRETARIO

Il Direttore

Dott.ssa Francesca Cau

Postaraccomodata

AR

Poste italiane

ID0149795887169 09040
84110 65124 PESCARA 5 (PE)
1-PT033112

27.02.2018 11.05

Euro 007.40



Mittente:

Dott. Enzo Diamantini
C/O Bluserena S.P.A.
Via Caravaggio, 125
65125 Pescara (PE)

R



14979588716-9

Destinatario:

Spett.le
Comune di Maracalagonis
UFFICIO TRIBUTI
Via Nazionale, 49
09040 Maracalagonis (CA)

COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

PARERE DEL REVISORE UNICO - Verbale n. 27/2018

COMUNE DI MARACALAGONIS - PROV. CAGLIARI	
UFFICIO	PHOTOCOPIA
27 AGO. 2018 11323	
CAT.....C1.....F100.....	

Oggetto: Art. 194 comma 1 lettera A) e lettera E) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO – SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – SENTENZE TRIBUTARIE

Il Revisore, visti:

- l'art. 239 lettera b) numero 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il comma 1 dell'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo deriva da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.;
- la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13/08/2018, avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive;
- constatato che la somma dei debiti fuori bilancio ammonta ad euro 16.776,99, di cui euro 15.776,99 quale rimborso della maggior TIA versata per l'anno 2012 ed euro 1.000,00 per spese di giudizio liquidate nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 669-5-16.

- Visto il parere favorevole del responsabile del Segretario Comunale, in merito alla regolarità giuridico amministrativa e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile.

Esprime parere favorevole.

La Delibera dovrà essere inviata alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti ai sensi art. 227 Tuel 267/2000

Maracalagonis, 27 agosto 2018

Il Revisore Unico

Dott.ssa Roberta Manca